



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 7 ottobre 2021

Deliberazione n. 2021/22/214

Oggetto: Richiesta riassegnazione termini di inizio e fine lavori per la realizzazione di un opificio industriale. Società "Fraternity di De Nardo Ciriaco e C. s.n.c." (ex Diana Conceria di Pergolese Michele e Antonio S.n.c.). Prot. consortile n. 1793 del 02/04/2020.

L'anno duemilaventuno, il giorno 7 del mese di ottobre alle ore 16,30 convocati a mezzo mail, si sono riuniti i signori:

- | | | |
|-----------------------|-------------------|----------|
| 1. Pasquale PISANO | - Presidente | presente |
| 2. Michele SPINAZZOLA | - Vice Presidente | presente |
| 3. Yuri GIOINO | - Componente | presente |
| 4. Pasquale DE SANTIS | - Componente | presente |

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|----------|
| 1. Dott. Giovanni ROMEO | - Presidente | presente |
| 2. Dott. Marco PUORRO | - Membro effettivo | assente |
| 3. Dott. Marco CORRADO | - Membro effettivo | assente |

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., ing. Antonio Pizza.



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la relazione resa dal Funzionario istruttore:

"Con atto autenticato nelle firme dal Notaio C. Trifuoggi in data 07/05/2003 (rep. 58955 reg. in AV il 15/05/2003 al n. 1085) il Consorzio ha ceduto al prezzo di € 41,32 al mq. il lotto di terreno della superficie di circa mq. 1.363, ubicato in Comune di Solofra, nell'ambito dell'ex PIP "A", al fg. 2, p.lle n. 2150, n. 2152, n. 2154 e n. 2162 alla società "Diana Conceria di Pergolese Michele e Antonio s.n.c.", al fine di consentire alla stessa la delocalizzazione del proprio opificio industriale per la lavorazione delle pelli.

Tra le clausole contrattuali indicate nel citato atto Trifuoggi era previsto all'art. 4 che *"I lavori di costruzione dell'indicato stabilimento industriale dovranno iniziare entro due anni dalla presa di possesso del suolo da parte della "Società"; da oggi decorrente. Il relativo stabilimento dovrà, poi entrare in funzione nei successivi quattro anni, salvo proroga motivata da parte del "Consorzio":*

Qualora la "Società" non dovesse rispettare detti termini e condizioni, il "Consorzio" rientrerà in possesso dell'area senza maggiorazione di prezzo e senza la possibilità di opposizione da parte degli assegnatari.

La vendita si intenderà risolta di pieno diritto e la "Società" resterà obbligata a retrocedere al "Consorzio" la proprietà acquistata; la Società stessa rimarrà altresì obbligata a sopportare tutti gli oneri per gli atti pubblici e gravami fiscali di qualsiasi genere e comunque derivanti, nonché per abbattimento e rimozione di opere ed attrezzature eventualmente già costruite sul terreno venduto.

Detti oneri saranno trattenuti dal Consorzio sul prezzo di acquisto del terreno, il cui importo sarà restituito senza la corresponsione di alcun interesse.

Ai fini di cui innanzi la "Società" dichiara di essere a perfetta conoscenza della Legge Regione Campania n. 16 del 13 agosto 1998. "

La clausola, di fatto, riportava quanto tassativamente normato dal comma 12 dell'art. 10 della Legge R.C. n. 16/98 (ora abrogata e sostituita dalla n. 19/2013 che non prevede più tale restrizione, ma solo la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute se l'assegnatario non realizza lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla data di assegnazione - vds. art. 10 c.1)

Con deliberazione n. 2003/12/208 del 09/12/2003 il C.D. del Consorzio ha approvato il progetto relativo al permesso a costruire presentato dalla società "Diana di Pergolese Michele e Antonio S.n.c.".

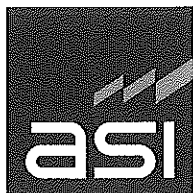
Il relativo permesso a costruire è stato rilasciato dal Comune di Solofra in data 20/05/2015 con n. 5688.

Su richiesta del L.R. della su detta società "Diana di Pergolese Michele e Antonio S.n.c." il C.D. del Consorzio, con deliberazione n. 2015/19/134 del 10/11/2015 ha concesso alla stessa la riassegnazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori (previsti nell'atto Trifuoggi art.4) a condizione che *"il soggetto richiedente inizi l'opera entro un anno dal rilasciato permesso e garantisca la funzionalità dello stabilimento entro i successivi tre anni dalla data del rilascio del permesso stesso."*

Con nota/Racc. A.R. trasmessa dal SUAP del Comune di Solofra (prot. 3795 del 13/03/2020 acquisita al protocollo consortile il 2 aprile succ. con n. 1793), il sig. De Nardo Ciriaco nato a Montoro Inferiore il 27/07/1967, nella qualità di legale rappresentante della società Fraternity di De Nardo Ciriaco e C. s.n.c.", ha comunicato che:

- con atto per notar R. Greco del 23/01/2016 (rep. 39.890 reg. in Av. il 28/01/2016) i signori De Nardo Salvatore, De Nardo Caterina e De Nardo Valentina hanno acquisito le intere quote della società "Diana Conceria di Pergolese Michele e Antonio S.n.c.", diventando unici soci della detta società ed hanno modificato la ragione sociale in "Fraternity di De Nardo Caterina e C. s.n.c.";





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

- con successivo atto redatto dal medesimo Notaio in data 03/02/2020 (rep. 42.694 reg. in AV. il 27/02/2020 al n. 1434) sono state modificate le quote societarie, diventando De Nardo Salvatore e De Nardo Ciriaco gli unici soci, con quest'ultimo nominato anche amministratore unico, ed è stata inoltre modificata la denominazione sociale della società in "Fraternity di De Nardo Ciriaco e C. S.n.c.";
- ha rappresentato che i lavori di realizzazione dell'opificio, di cui al permesso a costruire n. 5688 del 20/05/2015, non sono mai stati iniziati per difficoltà a ricevere finanziamenti, per la crisi economica che ha colpito il settore dovuta anche alla contrazione dei mercati, per incomprensione tra i soci;
- ha chiesto di fatto al Consorzio di la riassegnazione dei termini previsti di inizio ed ultimazione dei lavori relativi alla costruzione dell'opificio a realizzarsi sul lotto di terreno della superficie di circa mq. 1.363 innanzi descritto.

Da verifiche catastali effettuate dall'ufficio tecnico consortile, il lotto di terreno in argomento risulta intestato alla società "Fraternity di De Nardo Ciriaco e c. S.n.c.".

Alla luce di quanto sopra esposto occorre che il Comitato Direttivo deliberi in merito alla decisione da adottare in relazione alla clausola contrattuale indicata all'art. 4) del citato atto per notar C. Trifuoggi, in data 07/05/2003 (rep. 58955 reg. in Av. il 15/05/2003 al n. 1085) e, quindi:

- se intende accoglierla, dovrà esprimere parere favorevole al rinnovo della richiesta di riassegnazione termini di inizio e ultimazione dei lavori ponendo, ovviamente, a carico della società "Fraternity di De Nardo Ciriaco e C. S.n.c." le condizioni già stabilite nella deliberazione n. 2015/19/134 del 10/11/2015, oltre al pagamento della somma di € 200,00 oltre IVA, quali oneri per spese d'istruttoria (presa d'atto operazione di variazione societaria);
- viceversa, se intende di dover esprimere diniego alla richiesta avanzata, la società dovrà retrocedere la proprietà acquistata ed il Consorzio dovrà restituire le somme incamerate (€ 56.319,16= oltre IVA se dovuta).

Vista la proposta di provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica di seguito riportata.

“Con riferimento all'istanza esplicitata nella relazione istruttoria e a quanto nella stessa illustrato, in considerazione che il Consorzio, con deliberazione n. 2015/19/134 del 10/11/2015, ha già concesso la riassegnazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori (previsti nell'atto Trifuoggi art.4) a condizione che "il soggetto richiedente inizi l'opera entro un anno dal rilasciato permesso e garantisca la funzionalità dello stabilimento entro i successivi tre anni dalla data del rilascio del permesso stesso", si ritiene che la società dovrà retrocedere la proprietà acquistata ed il Consorzio dovrà restituire le somme incamerate. Si rimette comunque al Comitato la decisione da assumere anche in considerazione di ulteriori circostanze di natura non prettamente tecnica”.

Ritenuto di poter condividere la proposta di provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica ed in conformità alla stessa;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta.
2. Di esprimere diniego alla richiesta avanzata dalla società "Fraternity di De Nardo Ciriaco e C. s.n.c." per effetto del quale la suddetta società dovrà retrocedere la proprietà acquistata a fronte

della quale il Consorzio dovrà restituire le somme incamerate (€ 56.319,16= oltre IVA se dovuta), come da proposta di provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica .

3. Incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti uffici nonché al Responsabile dell'Amministrazione Trasparente per gli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013.

quellino